

CASA DELLA LEGALITA' E DELLA CULTURA – Onlus
Osservatorio sulla criminalità e le mafie
Osservatorio sui reati ambientali
Osservatorio sulla trasparenza e correttezza della P.A.
www.casadellalegalita.info | www.casadellalegalita.org

**Alla I° Commissione del Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria**

e p.c.

alla Commissione Parlamentare Antimafia

Agli organi di stampa e informazione

**MEMORIA RELATIVA AD AUDIZIONI 04.07.2016
ed esame PdL n° 57 e n° 68 aventi ad oggetto
“Modifiche alla legge regionale 5 marzo 2012, n. 7”**

Alla luce delle considerazioni che si evidenzieranno nella presente si precisa che **si è valutato di non intervenire all'audizione fissata per il 04.07.2016 bensì di inviare solo la presente memoria**. Il presente contributo, elaborato nella ristrettezza dei tempi derivanti dalla recente trasmissione degli Atti da parte della I° Commissione, risulta articolato ma certamente non esaustivo, e pertanto, se richiesto, si procederà nel fornire apposita integrazione.

PREMESSA GENERALE

Innanzitutto si deve lamentare la **ristrettezza di tempo tra l'invio dell'invito (29.06.2016), con relative PdL in discussione, e la data dell'audizione**, secondariamente si vuole **testimoniare, con la nostra assenza, una risposta all'assoluta incapacità di ascolto e confronto da parte della Maggioranza della Regione Liguria**, dimostratasi con l'iter del **DDL 30** (patrocino a carico della Regione per indagati ed imputati di “*eccesso colposo di legittima difesa*”). Infatti in occasione dell'**audizione**, sempre davanti alla I° Commissione, in data **10 maggio 2016, tutte le realtà intervenute** (oltre alla “Casa della Legalità” e “Libera” anche l'Università di Genova, l'Ordine degli Avvocati ed il direttivo della Camera Penale) **hanno espresso concrete e ferme contrarietà, di merito e di Diritto, sulla proposta in esame. Durante l'esame in audizione del DDL 30, alla luce dell'emergere delle criticità evidenziate dagli interventi delle realtà audite, come quella relativa all'assoluta “estraneità” della proposta in esame con l'oggetto della Legge Regionale 7/2012 la Vice-Presidente della Giunta Regionale, Sonia Viale, interveniva in tale sede per precisare che era stata superata la proposta originaria e che non si sarebbe proceduto con un intervento di modifica/integrazione della Legge Regionale 7/2012, bensì si sarebbe proceduto**

con l'approvazione di una nuova Legge Regionale ad hoc e non quindi alla modifica/integrazione della Legge Regionale 7/2012. Nonostante tutto ciò la Maggioranza dell'Assemblea Legislativa della Regione Liguria ha proceduto ignorando totalmente quanto emerso dalle audizioni e persino in sfregio a quanto indicato in sede di audizione dalla stessa Vice Presidente della Giunta, Sonia Viale, approvando la modifica/integrazione in data 28.06.2016¹.

1. IN RELAZIONE A PDL n° 68

La proposta di modifica/integrazione della Legge Regionale 7/2012 di iniziativa dei Consiglieri del del gruppo “Movimento 5 Stelle” (Tosi, Battistini, De Ferrari, Melis, Pisani, Salvatore) risulta, a nostro avviso, per come formulata non pienamente condivisibile.

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 68
<p>Art. 19. (Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia)</p> <p>1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p> <p>2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p>	<p>Art. 19 (Costituzione di parte civile della regione nei processi di mafia)</p> <p>1. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p> <p>2. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis e 416 ter del codice penale o per delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis e del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.</p> <p>3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio ligure, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.</p>

¹ In merito a detta approvazione della **normativa sul patrocinio legale a spese della Regione Liguria per gli indagati e imputati di «eccesso colposo di legittima difesa»**, come già annunciato pubblicamente, **procederemo con il richiedere al Governo l'impugnazione della norma approvata in quanto in contrasto con i principi costituzionali e visto l'evidente sconfinamento della Regione nelle prerogative legislative e normative proprie ed esclusive dello Stato.**

	4. La Regione Liguria destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.
--	--

a) in via preliminare

La costituzione di **“parte civile”** è nata e dovrebbe essere **riservata alla parte offesa ed alle parti danneggiate dalla consumazione del reato o dei reati contestati**. Con il tempo si è assistito ad un *“allargamento”* del diritto alla costituzione di “parte civile” a soggetti che non hanno ricevuto danno diretto dalla consumazione del reato, riconoscendo, ad esempio, per gli Enti Locali, il diritto di *“costituirsi parte civile”* nei processi a carico di esponenti di associazione di stampo mafioso, anche solo per il semplice danno di immagine subito. Con tale innovazione, che muta *di fatto* quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale vigente, si è aperta la strada ad un **fenomeno di rincorsa alla costituzione di “parte civile” di soggetti assolutamente estranei alle conseguenze dei reati contestati nel procedimento penale**, con il solo obiettivo di conquistare un “risarcimento” del danno (per cosa non è dato saperlo). Spesso - e basta assistere ad alcuni procedimenti a carico di associazioni di stampo mafioso per comprenderlo – gli avvocati di Parte Civile non forniscono alcun contributo al dibattito e nemmeno procedono alla richiesta ed al ritiro degli Atti (quali verbali e trascrizione di udienza, produzioni delle parti), limitandosi a presenziare all'atto di “costituzione” e, quindi, alle “conclusioni” delle parti, con la formulazione della richiesta di risarcimento. Risulta evidente che tale comportamento generale svilisce lo strumento della *“costituzione di parte civile”*.

b) incomprendimento del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso

Nella presentazione della proposta di modifica/integrazione avanzata dal **“Movimento 5 Stelle”** si procede con disquisizioni relative alla problematica della *«sicurezza»*, del *«concetto di sicurezza in senso stretto»*, di una *«impalpabile difficoltà alla convivenza urbana che per determinate fasce della popolazione si manifesta in una perdurante percezione di insicurezza»*. Parla della necessità di *«pianificazione e l'attivazione di progetti ed azioni deve oggi ricercare il coinvolgimento e la responsabilizzazione di nuovi attori non solo nel ridurre il comportamento deviante ma anche per ricercare e risolvere le cause che portano alla vittimizzazione e come spesso accade, alla multi vittimizzazione di alcune categorie di cittadini»* per concludere con: *«La vittima del reato è l'anello debole della catena in due sensi: uno più ovvio e cioè relativo alla propria condizione in quanto subisce gli effetti del reato stesso, un altro meno evidente e cioè il fatto che, a reato avvenuto, tutta l'attenzione si concentra sul reo e poco o quasi niente sulla vittima. Le vittime possono essere di vario tipo e possono avere un livello di capacità di reazione diverso»*.

Si deve quindi evidenziare che **da tale contenuto traspare un'assoluta mancanza di conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata di stampo mafioso** che, per come si è evoluta e per il *modus operandi* adottato nei territori di insediamento, radicamento e colonizzazione (come la Liguria) fuori dalla terra di origine, non è in alcun modo un problema di ordine pubblico, di sicurezza, ed è totalmente slegata da fenomeni di degrado sociale e/o urbano. **L'ottica che emerge da tale presentazione risulta figlia di una vecchia ed errata concezione delle associazioni di stampo mafioso che rischia di annebbiare, se non annullare, le acquisizioni**

fortunatamente raggiunte sulla natura ed operatività delle organizzazioni mafiose.

La presentazione in questione risulta poi assolutamente estranea al merito della proposta di modifica/integrazione della Legge Regionale 7/2012 avanzata dal M5S. Inoltre, il passaggio sulle «vittime» inserito nella presentazione risulta fuorviante rispetto al disposto del PDL n° 68, visto che le “vittime” dei reati hanno diritto, in quanto tali alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali, indipendentemente dalla costituzione o non costituzione di parte civile di altri (tra cui la Regione Liguria). Porre in correlazione, quindi, la necessità di sostegno alle vittime con la proposta in esame risulta quindi assolutamente impropria.

c) nel merito del disposto del PDL n° 68

Innanzitutto, come già si ebbe occasione di indicare in occasione dell'audizione relativa alla discussione del PDL 140 (divenuto poi Legge Regionale 7/2012) l'articolo così come formulato risultava di massima condivisibile ma necessita di essere inserito in un contesto normativo più articolato ed efficace.

- Alla luce di quanto si è evidenziato, rispetto alla realtà ligure, con molteplici procedimenti penali per reato associativo non sfociati in “rinvii a giudizio” e nemmeno in “richieste di rinvio a giudizio”, si reputerebbe quindi opportuno **[PROPOSTA 1]** **eliminare il passaggio del 2° comma in cui si prevede la costituzione di parte civile «prima» dell'emissione del decreto che dispone il giudizio** (*«anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio»*). Infatti risulta assurdo che la Regione Liguria proceda alla costituzione di parte civile “prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio”, ovvero prima che siano formulati i capi di imputazione per cui si procede. Inoltre per la costituzione di parte civile la Regione Liguria deve dare mandato ad un Legale, ovvero effettuare una spesa, e nel momento in cui non si concretizzasse il rinvio a giudizio, tale spesa per la costituzione (anticipata) di parte civile risulterebbe assolutamente inutile, con sperpero di risorse pubbliche.

- **Si concorda con l'inserimento**, sia nel 1° comma che nel 2° comma, **del «416 TER» oltre al già indicato art. 416 BIS c.p.**

- **Il proposto 3° comma** (*«La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio ligure, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale»*) **così come proposto risulta assolutamente inutile.**

Infatti la Regione Liguria per costituirsi in giudizio nel procedimento penale a carico di soggetti imputati per gli artt. 416 BIS e/o 416 TER c.p. deve necessariamente promuoverlo nell'interesse della comunità regionale, ovvero per i danni prodotti a danno della comunità regionale. Se non lo facesse la propria istanza di costituzione di parte civile verrebbe respinta dal Giudice e non potrebbe, vista la normativa vigente, essere altrimenti.

[PROPOSTA 2] Se invece nella volontà dei promotori vi è (ma non lo si capisce e quindi si è nel campo delle ipotesi) il fine di prevedere che la Regione Liguria proceda nella costituzione di parte civile nei procedimenti penali con imputazioni diverse dagli artt. 416 BIS e/o 416 TER, ma riguardanti i cosiddetti “reati spia” (o “reati fine”), quali usura, estorsione, traffico di stupefacenti, riciclaggio,

intestazione fittizia di beni, truffa, minacce, gioco d'azzardo, traffico illecito di rifiuti, disastro ambientale, reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, omissioni/abusi atti d'ufficio, turbativa d'incanto), corruzione elettorale, occorre che il testo proposto venga riformulato e dettagliato. Detti reati, ormai per giurisprudenza consolidata vengono considerati, quando consumati da soggetti legati/imparentati se non direttamente appartenenti a sodalizi di stampo mafioso, soprattutto al nord, sintomo di presenza ed operatività di organizzazioni di stampo mafioso, le rappresentano la maggioranza dei procedimenti penali a carico, di fatto, delle organizzazioni di stampo mafioso, pur in assenza di contestazione dei reati 416 BIS – 416 TER.

- **Il proposto 4° comma** («La Regione Liguria destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge»), anche per quanto si vedrà nel successivo punto relativo al PDL n° 57, lo si ritiene figlio di un'impostazione errata di concepire l'azione di prevenzione e contrasto antimafia e dei fenomeni di illegalità diffusa. **Pertanto nella formulazione indicata, alla luce del disposto della Legge 7/2012, non lo si ritiene condivisibile.**

[PROPOSTA 3] Si reputa più opportuno e concreto, anche come segnale alla comunità, che i fondi derivanti dai risarcimenti ottenuti nei procedimenti in cui la Regione Liguria si costituisce in giudizio sulla base della Legge 7/2012, vengano destinati a copertura delle spese per gli interventi di bonifica ambientale dei siti inquinati per reati ambientali, ovvero per procedere alle demolizioni degli abusi edilizi per cui è stata disposta acquisizione a patrimonio pubblico con demolizione. Per tali tipologie di intervento, come si apprende in modo ricorrente, risultano infatti croniche mancanze di fondi pubblici, con il conseguente permanere, ad esempio, di situazioni di inquinamento con ulteriore pregiudizio per salute ed ambiente.

2. IN RELAZIONE A PDL n° 57

La proposta di modifica/integrazione della Legge Regionale 7/2012 di iniziativa dei Consiglieri del del gruppo “Partito Democratico” (Rossetti, Garibaldi, Barbagallo, De Vincenzi, Ferrando, Lunardon, Michelucci, Paita) risulta, a nostro avviso, **per come formulata non pienamente condivisibile.**

a) in via preliminare

La proposta di modifica in questione presenta **molteplici elementi critici**, ed in particolare **risulta permeata dalla classica logica di distribuzione di risorse pubbliche quale segno di attività per la legalità e l'antimafia**, nonché con una **proposta sui beni confiscati prigioniera della logica perversa che li trasforma da “risorsa” in un “costo”**. Si ritiene inoltre assolutamente fuorviante anche tutto il passaggio di proposta di modifica, come meglio si vedrà nel dettaglio, relativo alla **questione della “trasparenza e controllo”**, con la proposizione di un “Comitato” assolutamente inutile, così inutili risultano proposte di integrazione che richiamo al rispetto ed attuazione di norme dello Stato e dell'Unione Europea che già, in quanto tali, dovrebbero essere rispettate ed applicate. Gli obiettivi indicati nella presentazione possono essere invece perseguiti con interventi, praticamente a costo zero, di maggior efficaci e di supporto effettivo anche alle attività investigative dei soggetti preposti.

b) nel merito del disposto del PDL n° 57

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 1. (Oggetto)</p> <p>1. La Regione Liguria, in armonia con la Costituzione, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche finalizzate alla promozione dell'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa, i fenomeni di usura ed estorsione e le infiltrazioni e i condizionamenti di stampo mafioso nel territorio regionale, da considerarsi a tutti gli effetti un danno grave per l'intera comunità regionale.</p> <p>2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla stessa Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure progettati e realizzati da tali enti con il sostegno della Regione. Gli interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 28 (Interventi per la promozione di sistemi integrati di sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>1. Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente Titolo: "TITOLO I (Disposizioni Generali).</p> <p>2. Al titolo dell'articolo 1 della legge regionale 7/12 aggiungere prima della parola oggetto la parola "Finalità e".</p> <p>3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7/2012 le parole "il sostegno a iniziative di" sono sostituite dal seguente periodo "interventi nel settore della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e".</p> <p>4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7/2012 il primo periodo è sostituito con il seguente "Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di Enti locali, associazioni, associazioni di consumatori, fondazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato."</p>

L a **proposta relativa all'art. 1** appare **sostanzialmente condivisibile**, ma con alcune necessità di modifica.

[PROPOSTA 1] Si ribadisce la necessità di indicare "***criminalità organizzata di stampo mafioso***" superando quindi la generica dicitura «criminalità organizzata».

Per quanto in parte già indicato al punto a) e per quanto si dirà in seguito, appare necessario inserire, già nel presente articolo uno specifico comma finale che indichi:

[PROPOSTA 2] "***senza previsione di contributi o finanziamenti, bensì fornendo strumenti presso le strutture della Regione Liguria***".

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 2. (Finalità)</p> <p>1. La Regione sostiene iniziative per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione alla legalità e di contrasto alle mafie, con l'obiettivo di:</p> <p>a) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;</p> <p>b) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della</p>	<p>L'articolo 2 della legge regionale 7/2012 è sostituito dal seguente:</p> <p>"ARTICOLO 2 (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione della criminalità organizzata e mafiosa e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:</p> <p>a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire l'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico, sociale, culturale e nelle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;</p> <p>b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare l'espansione o il radicamento territoriale delle organizzazioni criminali;</p> <p>c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti</p>

<p>formazione;</p> <p>c) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;</p> <p>d) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;</p> <p>e) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;</p> <p>f) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo Settore;</p> <p>g) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell'ambito dell'educazione alla legalità;</p> <p>h) favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.</p>	<p>a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.”</p> <p>Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo</p> <p>“Articolo 2 bis (Obiettivi)</p> <p>1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene interventi volti a:</p> <p>a) adottare procedure amministrative atte a prevenire e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività svolta dall'Amministrazione pubblica;</p> <p>b) sostenere le vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata;</p> <p>c) finanziare le attività per il recupero e il sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti locali;</p> <p>d) diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile anche attraverso il coinvolgimento del sistema scolastico e formativo e di welfare locale, con particolare attenzione ai fenomeni di stampo mafioso e comunque riconducibili alla criminalità organizzata, ai fenomeni di usura ed estorsione;</p> <p>e) contribuire all'aggiornamento degli operatori nel settore della sicurezza, dell'assistenza sociale, del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;</p> <p>f) ampliare l'informazione, anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni settore di attività;</p> <p>g) svolgere attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione;</p> <p>h) favorire la produzione e lo svolgimento di attività di tipo culturale e di spettacolo;</p> <p>i) favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo Settore;</p> <p>l) favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell'ambito dell'educazione alla legalità;</p> <p>m) favorire la formazione del personale politico e amministrativo in materia di criminalità organizzata e mafiosa e di strumenti per la prevenzione e il contrasto della stessa.”</p>
--	---

Le **proposta relative all'art. 2** come già segnalato in riferimento alla discussione originaria *“conferma un carattere prettamente “culturale” ed “etico” della normativa, assolutamente inefficace per un'effettiva azione di prevenzione e contrasto al fenomeno mafioso...”*.

Inoltre, per come è formulato, **appare confermare la logica di sostegno finanziario della Regione Liguria, quando invece le azioni antimafia del mondo del volontariato, così come anche il recupero sociale dei beni confiscati, non deve essere un costo per le casse pubbliche.**

Sul punto specifico dei **beni confiscati** occorre non solo, invece, ribaltare la logica dominante, in quanto devono essere un “recupero di risorse” e non una “costo”, ma anche affermare un modello concreto di gestione partecipato e trasparente di cui la

Regione Liguria, quale istituzione, dovrebbe farsi carico.

Pertanto si ritiene opportuno [**PROPOSTA 3**] riformulare il seguente punto «c) *finanziare le attività per il recupero e il sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti locali*» con la **“c) promuovere, presso i Comuni in cui ricadono i beni immobili confiscati, e di concerto con la Prefettura competente e l'ANBSC, i progetti presentati da associazioni e realtà del Terzo Settore - senza alcuna discriminazione o preferenza – che possano reggersi autonomamente dal punto di vista economico senza contributi pubblici, per un riutilizzo, verificabile, a fini sociali e con effettiva ricaduta per i bisogni sociali del territorio. Tale intervento della Regione è volto sia a contribuire all'individuazione delle sinergie tra Enti Locali e le realtà sociali promotrici dei progetti, sia per il reperimento delle sole risorse necessarie all'esclusivo avvio di detti progetti di riutilizzo. La Regione si impegna invece a finanziare o co-finanziare esclusivamente gli interventi di ristrutturazione di beni confiscati che siano destinati ad uso istituzionale (scuole e servizi sociali).”**

Nell'ottica per cui le attività di educazione alla legalità e promosse nell'ambito sociale debbano fondarsi sul volontariato e non quindi sull'uso di risorse pubbliche [**PROPOSTA 4**] **si ritiene che il punto i)** (“favorire la valorizzazione delle funzioni sociali ed educative, nell'ambito dell'educazione alla legalità, svolte dalla Chiesa Cattolica, dagli altri enti di culto e dalle organizzazioni del Terzo Settore”) **ed il punto l)** (“favorire la valorizzazione della funzione sociale ed educativa delle associazioni di categoria nell'ambito dell'educazione alla legalità”) **siano eliminati oppure integrati con la formula “senza alcun onere finanziario per la Regione Liguria e gli Enti Locali”.**

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 3. (Stazione Unica Appaltante)</p> <p>1. La Regione, per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. La Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le linee guida di cui all'articolo 6, comma 1 quater, della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>- Prima dell'articolo 3 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente Titolo</p> <p>“TITOLO II (INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)”</p> <p>- L'articolo 3 della legge regionale 7/2012 è sostituito con il seguente:</p> <p>“ARTICOLO 3 (Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)</p> <p>1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;c) il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni;d) la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti

	<p>pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore;</p> <p>e) la formazione e l'informazione degli operatori dei settori interessati alle procedure amministrative relative ai contratti e agli appalti pubblici in collaborazione con le parti sociali.”</p> <p>- Dopo l'articolo 3 della legge regionale 7/2012 sono inseriti i seguenti articoli:</p> <p>“ARTICOLO 3 BIS (Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)</p> <p>1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.</p> <p>2. La Regione promuove altresì iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale allargato, una specifica preparazione, anche ai fini della attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.</p> <p>ARTICOLO 3 TER (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)</p> <p>1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine, con le medesime modalità, possono essere altresì promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.”</p>
--	---

Le **proposta relative all'art. 3** appare necessitare di un'articolata valutazione.

Innanzitutto appare necessario richiamare quanto già affermato in merito alla formulazione originaria: *“Con lo stesso fine della stazione unica appaltante, strumento essenziale per un effettivo contrasto nel settore degli appalti pubblici, dovrebbe essere prevista una radicale riforma degli strumenti già vigenti, per quanto di competenza della Regione Liguria. Inoltre, la proposta della Stazione Unica Appaltante, avanzata dal Prefetto di Genova da lungo tempo, non manleva la*

Regione Liguria dall'adottare già una serie di accorgimenti in materia, come ad esempio, disporre per ogni società partecipata dalla stessa Regione, così come per ogni attività che preveda l'intervento della FILSE e delle ASL, l'obbligo alla pubblicizzazione degli Atti sul web ed alla trasmissione preventiva delle pratiche ai reparti investigativi preposti quale il Centro Operativo della DIA di Genova. Vi è inoltre necessità, in attesa dell'attivazione della Stazione Unica Appaltante, di realizzare un apposito registro pubblico – anche sul web – degli appalti pubblici (ivi comprese le trattative private e le licitazioni) con indicazione dettagliata degli eventuali subappalti e di tutte le offerte pervenute e, per quanto concerne le licitazioni, dei criteri adottati per l'invito alla presentazione delle offerte, così come di un registro pubblico delle pratiche in corso e concluse relative al rilascio sia di deroghe/varianti rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti, sia di concessioni pubbliche di ogni natura.

Si deve inoltre considerare l'importanza di attuazione, su scala regionale, del “Progetto SCIAMANO” che attraverso la banca dati predisposta dal Prefetto Musolino garantisce un monitoraggio costante dei cantieri, agevolando quindi l'individuazione delle “criticità” e, conseguentemente, una maggiore e tempestiva attività di controllo con gli “accessi” interforze nei cantieri stessi.”

Quanto esposto in allora alla I° Commissione resta tutt'ora valido, anche alla luce delle risultanze di molteplici inchieste giudiziarie ed accessi antimafia sviluppatisi da allora.

Rispetto alla proposta di modifica in esame si riscontra, ancora una volta, uno scivolamento su interventi palliativi e soprattutto quasi esclusivamente “culturali”, anziché perseguire un efficace azione di prevenzione antimafia attraverso un intervento rispettoso delle competenze della Regione e delle prerogative dello Stato.

Gli interventi indicati nelle proposte di modifica rientrano già in attività che dovrebbero essere la “norma” nell'ambito della Regione e che quindi non necessitano in alcun modo di precisazione con inserimento nella Legge 7/2012. Inoltre, in diversi punti si ripropone di inserire iniziative già previste dalla stessa Legge 7/2007.

Tra gli interventi indicati che rientrano già nelle competenze della Regione e che non necessitano di precisazione nella presente norma vi è, ad esempio, il punto b) («la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale»); tra quelli già di fatto previsti nella normativa vigente (visto che dovrebbe essere competenza dell'Osservatorio indipendente, tralasciando qui le valutazioni sulla sua effettiva operatività ed efficacia per come costituito) vi è il punto c) («il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni»). Il punto e) («la formazione e l'informazione degli operatori dei settori interessati alle procedure amministrative relative ai contratti e agli appalti pubblici in collaborazione con le parti sociali»), ad esempio, dovrebbe essere la norma nell'ambito della Regione e degli altri Enti Locali ed il fatto che si proponga di inserire quella che dovrebbe essere la normale impostazione degli Uffici preposti, come norma specifica di questa Legge, appare surreale, quanto significativo dell'assenza di consapevolezza sul fatto che in tale direzione avrebbero già dovuto operare (e se è previsto nella norma proposta significa che in tal modo non hanno operato) gli Uffici della Regione.

Pertanto fermo restando che nulla in contrario vi è rispetto a quanto indicato nei contenuti dei proposti Art. 3 BIS e Art. 3 TER, così come in quanto indicato nel punto d) del proposto art. 3 («la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore»), [PROPOSTA 5] si ritiene che questi debbano essere inseriti in altro articolo e non quindi in sostituzione dell'Art. 3 della vigente Legge Regionale 7/2012. Inoltre quanto proposto come Art. 3 TER è attualmente previsto dall'Art. 8 del testo vigente.

Risulterebbe invece necessario modificare l'articolo 3 vigente, integrando con: [PROPOSTA 6] «**INTERVENTI DI DIFESA DELL'ECONOMIA LEGALE**

1. La Regione Liguria promuove, attraverso un'apposita sezione pubblica del proprio sito internet, di facile accesso, la lista delle imprese iscritte alla White List delle diverse Prefetture liguri, la lista delle imprese soggette a misura interdittiva disposta dall'Autorità Giudiziaria o dalle Prefetture, la lista delle imprese sottoposte a sequestro preventivo dall'Autorità Giudiziaria.

2. La Regione Liguria promuove, attraverso la banca dati pubblica AppaltiLiguria.it, la pubblicazione completa di ogni appalto/affidamento di lavori e/o servizi (qualsiasi sia stata la procedura di affidamento seguita) da parte di Enti Pubblici della regione, indipendentemente dall'importo di aggiudicazione, con indicazione: delle offerte pervenute e relativa indicazione delle offerte promosse; della visura camerale storica dell'impresa aggiudicataria (o delle imprese dell'A.T.I. aggiudicataria); la lista aggiornata degli eventuali subappalti e dei noli (a caldo e freddo). Le schede relative ai singoli appalti/affidamenti deve essere completa e corredata dal Verbale di Gara/Aggiudicazione integrale, dall'Informativa Antimafia richiesta dalla Stazione Appaltante, nonché di ogni Atto di Variante in corso d'opera che implichi un aumento dell'importo di aggiudicazione. Tali schede devono essere redatte anche per le opere ed i servizi di interesse pubblico ricadenti, anche solo in parte, sul territorio della Regione, indipendentemente dalla Stazione Appaltante.

3. La Regione Liguria si fa promotore di un Tavolo, con Prefetture, Unione degli Industriali, organizzazioni Sindacali ed Enti Locali competenti, al fine affrontare le situazioni relative a: sequestri preventivi di imprese (o imprese) con aggiudicazione in corso di appalti/affidamento di lavori/servizi pubblici; interdizioni giudiziarie e/o antimafia ad impresa (o imprese) con aggiudicazione in corso di appalti/affidamento di lavori/servizi pubblici.

Competenza di tale Tavolo è l'individuazione di forme di tutela dei lavoratori che non risultino gravati da rilievi richiamati nei provvedimenti interdittivi o di sequestro, affinché possano essere assorbiti dalle imprese che subentrano nei lavori/servizi oggetto di appalto/affidamento.

4. La Regione Liguria, con il Tavolo di cui al comma 3, si fa promotrice di intervento finalizzato al reinserimento lavorativo dei lavoratori (che non risultino gravati da rilievi richiamati nei provvedimenti interdittivi o di sequestro/confisca) delle imprese confiscate affinché gli stessi vengano assorbiti dalle imprese sane presenti sul mercato, già danneggiate di fatto dalla sleale concorrenza delle "imprese mafiose". A tal fine la Regione Liguria dovrà procedere invitando a detto Tavolo l'Amministratore Giudiziario dell'impresa confiscata, anche al fine di individuare mezzi e beni dell'impresa confiscata che possono essere ceduti all'impresa che assorbe i lavoratori della stessa impresa confiscati quale indennizzo finalizzato all'azione di reimpiego dei lavoratori.»

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 4. (Protocolli di intesa con organi statali di sicurezza)</p> <p>1. Al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Genova e le altre Forze dell'Ordine.</p> <p>2. La Giunta regionale presenta periodicamente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attuazione di tale protocollo di intesa.</p>	<p>L'articolo 4 è sostituito con il seguente:</p> <p>“Articolo 4 (Iniziative dirette della Regione)</p> <p>1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti e speciali istituite dal Parlamento Nazionale afferenti al tema della legalità.</p> <p>2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.</p> <p>3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri della Istruzione, della Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove inoltre intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.”</p>

[PROPOSTA 7] Innanzitutto si ritiene che il vigente art. 4 della Legge 7/2012 non debba essere abrogato, bensì attuato.

In relazione alla merito della proposta di modifica si rileva quanto segue:

- **rispetto al 1° comma** (*«La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti e speciali istituite dal Parlamento Nazionale afferenti al tema della legalità»*), **si deve evidenziare che appaia del tutto inutile.**

Innanzitutto perché la Regione Liguria (così come qualsivoglia altro Ente) è tenuta nel fornire la collaborazione piena alle Commissioni Parlamentari d'Inchiesta che, nell'espletamento del proprio mandato, esercitano poteri equiparati a quelli A.G.. **Secondariamente perché le Commissioni Parlamentari d'Inchiesta esercitano la propria attività sulla base di quanto disposto, ad ogni Legislatura, nell'Atto Parlamentare che né determina la costituzione.** Non risultano quindi Commissioni Permanenti che, quindi, necessariamente, ad ogni Legislatura automaticamente vengono istituite, seppur il loro rinnovo ha assunto carattere di prassi. Inoltre, ancora, la Regione Liguria non può certo stabilire unilateralmente un rapporto particolare con le Commissioni d'Inchiesta, con una propria norma inserita nella Legge Regionale.

Pertanto si ritiene necessario **[PROPOSTA 8] l'eliminazione del 1° comma proposto.**

- **rispetto ai commi 2 e 3 si può indicare un sostanziale accordo, fermo restando che, ritenendo necessario mantenere l'attuale Art. 4 della vigente L.R. 7/2012, [PROPOSTA 9] appare opportuno che tali commi siano inseriti in nuovo altro articolo.**

- si ritiene altresì che nell'ambito di nuovo articolo relativo a «Iniziativa dirette della Regione» si debba procedere [PROPOSTA 10] con inserimento di altri commi, così come segue:

“1. - La Regione Liguria stipula apposite convenzioni con le CCIAA, ovvero con l'UnionCamere, al fine di garantire l'accesso gratuito alle visure camerali storiche ed atti depositati presso le CCIAA, a seguito di stipula di convenzione, alle associazioni iscritte al registro regionale del volontariato e documentalmente impegnate nell'attività di contrasto alle organizzazioni mafiose ed ai fenomeni di illegalità diffusa, ovvero alle associazioni o enti nazionali riconosciuti da altre Regioni o Autorità preposta dello Stato, per promuovere attività di monitoraggio delle imprese finalizzato anche a promuovere, nel caso, segnalazioni e denunce all'Autorità Giudiziaria o altre Autorità e strutture dello Stato.

- La Regione Liguria stipula apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, ovvero con gli Uffici del Catasto, al fine di garantire l'accesso gratuito alle visure catastali storiche, a seguito di stipula di convenzione, alle associazioni iscritte al registro regionale del volontariato e documentalmente impegnate nell'attività di contrasto alle organizzazioni mafiose ed ai fenomeni di illegalità diffusa, ovvero alle associazioni o enti nazionali riconosciuti da altre Regioni o Autorità preposta dello Stato, per promuovere attività di monitoraggio di eventuali abusi edilizi, speculazioni o lottizzazioni abusive o viziate da possibili illeciti, finalizzato anche a promuovere, nel caso, segnalazioni e denunce all'Autorità Giudiziaria o altre Autorità e strutture dello Stato.

- La Regione Liguria stipula apposite convenzioni con l'ACI al fine di garantire l'accesso gratuito alle visure storiche delle targhe, a seguito di stipula di convenzione, alle associazioni iscritte al registro regionale del volontariato e documentalmente impegnate nell'attività di contrasto alle organizzazioni mafiose ed ai fenomeni di illegalità diffusa, ovvero alle associazioni o enti nazionali riconosciuti da altre Regioni o Autorità preposta dello Stato, per promuovere attività di monitoraggio dei mezzi opranti in cantieri pubblici o di interesse pubblico, o su aree pubbliche o private ma interessate da attività pubbliche o convenzionate, finalizzato anche a promuovere, nel caso, segnalazioni e denunce all'Autorità Giudiziaria o altre Autorità e strutture dello Stato.

2. La Regione Liguria promuove, attraverso la raccolta costante dei dati dai Comuni, la realizzazione di tre banche dati pubbliche, sul proprio sito internet, relative a settori a rischio di infiltrazione mafiosa, ovvero:

a) una banca dati relativa alle concessioni di licenze/autorizzazioni relative a Sale Scommesse e Sale Gioco, con allegata visura camerale storica dell'impresa titolare della licenza/autorizzazione ed eventuali passaggi di titolarità e/o di rami d'azienda;

b) una banca dati relativa alle concessioni di licenze commerciali e per la ristorazione, anche per il commercio ambulante, con allegata visura camerale storica dell'impresa titolare della licenza/autorizzazione ed eventuali passaggi di titolarità e/o di rami d'azienda;

c) una banca dati relativa ai circoli culturali/ricreativi, con allegata scheda sui responsabili degli stessi richiesta all'Ente di Promozione Sociale che ha rilasciato l'affiliazione, ed eventuali passaggi di titolarità della responsabilità di dette strutture;

d) una banca dati relativa alle imprese operanti in Liguria nell'ambito dei servizi di guardianaggio e sicurezza privata, con indicazione delle sedi in cui operano, e relativa visura camerale storica, nonché di Informative Antimafia nel caso operino in ambito di lavori pubblici o di interesse pubblico (come ad esempio quelle operanti nell'ambito di Porticcioli Turistici);

e) una banca dati relativa alle imprese o titolari di concessioni di aree demaniali e gestione dei Porticcioli Turistici, con, in questo ultimo caso, relative Visure camerali storiche ed Informativa Antimafia;

f) una banca dati relativa ai fornitori di lavori, servizi e attrezzature della Regione Liguria e degli altri Enti ed Aziende/Società regionali, nonché degli Enti Locali e delle relative società pubbliche e partecipate, con pubblicazione, per ciascuna, della Visura Camerale Storica e dell'Informativa Antimafia;

g) una banca dati relativa alle sponsorizzazioni effettuate alle società sportive dilettantistiche con relativa visura camera storica dell'impresa sponsorizzatrice ed indicazione, per ogni sponsorizzazione, della somma elargita e del beneficiario, con pubblicazione degli organi direttivi della società sportiva dilettantistica.”

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
	<p>Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti articoli:</p> <p>“Articolo 4 bis (Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)</p> <p>1. La Regione, anche per prevenire e contrastare i tentativi di condizionamento della criminalità organizzata e mafiosa nelle pubbliche amministrazioni, nonché favorire un utilizzo ottimale delle risorse pubbliche, svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 21 dicembre 2014 n 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni.</p> <p>2. La Regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione Europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti e subappalti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischio di infiltrazione mafiosa e della criminalità organizzata</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.</p> <p>4. La Regione realizza un software per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei sucontratti tra la stazione appaltante e i vincitori della gara d'appalto, presso la Regione stessa e gli enti del sistema regionale allargato art 25 Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e</p>

pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006), per il perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. La Regione promuove l'utilizzo del software presso tutti gli enti locali, al fine di inserire i dati della filiera degli appalti pubblici stipulati a livello locale all'interno dei sistemi informatici regionali. Il monitoraggio complessivo della filiera è diffuso sul sito internet della Regione e degli enti del sistema regionale allargato. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità e i termini per la realizzazione del predetto sistema informativo.

5. Alle disposizioni di cui al comma 3 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale allargato. La Giunta Regionale nell'esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall'articolo 54 dello Statuto, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

6. Fatte salve le altre disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile, il rispetto delle disposizioni del presente articolo rileva anche ai fini della valutazione di risultato dei dirigenti.

Per quanto previsto al comma 2 in materia di commissioni giudicatrici, la Regione provvede con proprio regolamento

ARTICOLO 4 TER (Comitato Regionale per la Legalità e la Trasparenza dei Contratti Pubblici)

1. Al fine di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva del contratto, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale allargato è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per la Legalità e la Trasparenza dei Contratti Pubblici, di seguito denominato "Comitato", con il compito di monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro, servizi e forniture e degli investimenti pubblici. A tal fine, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con la Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Genova e le altre Forze dell'Ordine.

2. Il Comitato è formato da sei componenti nominati secondo le seguenti modalità:

a) tre componenti nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n 55), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza.

b) due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1993, n 55), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di

	<p>competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza, di cui una espressione delle minoranze consiliari;</p> <p>c) un componente nominato dalla Giunta regionale, scelto tra i dipendenti regionali esperti nel settore dei contratti pubblici.</p> <p>3. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Il Presidente della Regione, concluse le procedure di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato.</p> <p>4. Non possono rivestire il ruolo di componenti del Comitato e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del Libro Secondo del Codice Penale.</p> <p>5. Il Comitato ha il compito specifico di:</p> <p>a) raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste dal comma 1 e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell'intero iter procedimentale dei contratti pubblici della Regione e degli enti del sistema regionale allargato, monitorando anche i dati relativi al contenzioso, e provvedendo alla relativa raccolta e alla elaborazione dei dati informativi;</p> <p>b) assicurare il necessario supporto informativo alla Regione e agli enti del sistema regionale allargato segnalando eventuali problematiche e criticità, promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con la cittadinanza anche attraverso il sito internet della Regione;</p> <p>c) relazionare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, circa la propria attività, alla Commissione competente, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, anche attraverso la presentazione di un "Rapporto informativo sui contratti pubblici in Regione Liguria" e con la relazione in merito all'attuazione dei protocolli di intesa di cui al comma 1;</p> <p>d) collaborare con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per l'individuazione e la diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della Stazione Unica Appaltante Regionale e degli operatori del settore, con l'obiettivo ultimo di prevenire e contrastare il fenomeno dell'organizzazione criminale;</p> <p>e) svolgere attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge anche promuovendo l'istituzione presso gli uffici</p>
--	--

	<p>regionali di una piattaforma informatica dei contratti pubblici per la raccolta dei dati e accessibile da parte degli utenti preposti, tramite credenziali certificate;</p> <p>f) comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalla Regione Liguria, in qualità di amministrazione aggiudicatrice prevedendo, dove opportuno, la stipula di un protocollo di azione di vigilanza collaborativa tra ANAC e Regione Liguria;</p> <p>g) curare l'elaborazione di prospetti statistici relativi almeno ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori cd. speciali.</p> <p>6. La Regione promuove anche presso gli enti del sistema regionale le linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>7. Il Comitato opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti la materia d'interesse, disponibili presso le strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale o messe a disposizione da altri enti.</p> <p>8. Il Comitato può, altresì, elaborare documenti e segnalazioni da inoltrare al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché alla sezione specializzata dello stesso, istituita presso la Prefettura di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.</p> <p>9. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità attuative del presente articolo</p>
--	--

Si ritiene che quanto indicato nella proposta in esame di nuovo Art. 4 bis e nuovo Art. 4 ter non sia assolutamente necessario per le seguenti ragioni:

- **relativamente all'Art. 4 bis di fatto propone l'attuazione delle norme dello Stato ed Europee che sono già di fatto vincolanti (e da applicare) senza doverle richiamare in una Legge Regionale;**
- **relativamente all'Art. 4 ter di fatto si propone la costituzione di una struttura assolutamente inutile al fine del controllo della trasparenza e correttezza delle procedure. Innanzitutto risulta infatti che sia compito di ogni consigliere regionale vigilare sul rispetto delle norme e la trasparenza e correttezza delle procedure. Pertanto risulta evidente l'inutilità sia di precisare quanto già previsto e disposto da organi sovraordinati (normativa dello Stato e dell'Unione Europea), sia la costituzione di una struttura, peraltro composta da politici e non da tecnici e/o soggetti indipendenti, con il compito di verificare la correttezza e trasparenza che**

d'Ufficio deve essere garantita in ogni procedura della Regione, delle Società Partecipate, delle A.O. ed A.S.L. nonché da ogni altro Ente Locale e Società Pubblica. Ed è alla luce di queste valutazioni che si ritiene [PROPOSTA 11] non debbano essere inseriti detti Art. 4 bis e 4 ter.

Parallelamente, per un'azione efficace di affermazione della trasparenza e correttezza delle procedure (d'appalto, ma anche di V.I.A. / V.A.S, alienazione di beni pubblici con procedura diretta o attraverso società pubbliche, elargizione contributi, etc) si reputa necessario prevedere nel nuovo testo di Legge, oltre a quanto già indicato alla PROPOSTA 6 [1 e 2 comma], anche quanto segue [PROPOSTA 12]:

“1. La Regione Liguria promuove la pubblicazione sul proprio sito internet per ogni pratica di screening VIA / VAS, la visura camera storica della società (o delle società) proponenti, nonché il testo integrale del Piano Economico Finanziario dell'opera oggetto della procedura.

2. La Regione Liguria promuove la pubblicazione sul proprio sito internet per ogni pratica di screening VIA / VAS, nonché per ogni procedura di variante urbanistica, concessione di Cave/Discariche, richiesta da un privato (sia questa persona fisica, impresa o consorzio) o da un Ente Locale per convenzione con un soggetto privato, le visure catastali storiche dei terreni interessati dall'opera oggetto di procedura.

3. La Regione promuove la pubblicazione sul proprio sito internet per ogni bando di alienazione di beni pubblici ricadenti sul territorio della Regione, corredato da Perizia giurata sul valore del bene posto in vendita e, quindi, le offerte pervenute (con visura camerale storica in caso si tratti di impresa), nonché del verbale di asta integrale.

4. La Regione promuove la pubblicazione sul proprio sito internet della lista aggiornata delle concessioni/autorizzazioni a partire dagli ultimi 10 anni (anche se cessate) per attività estrattiva di Cava, Parchi Eolici e per le attività di Discarica e Siti di Riqualificazione Ambientale, corredate, ciascuna, da Informativa Antimafia rilasciata dalla Prefettura e da Visura Camerale storica sull'impresa titolare della concessione/autorizzazione, nonché del soggetto che ha rilasciato la fideiussione depositata e delle Relazioni degli Uffici relativi a sopralluoghi ed eventuali contestazioni.

5. La Regione promuove la pubblicazione sul proprio sito internet della lista aggiornata dei soggetti privati che hanno avuto, a partire dagli ultimi 10 anni (anche se cessate), ed hanno, convenzioni nell'ambito della Sanità, corredate, ciascuna, di Informativa Antimafia rilasciata dalla Prefettura, da Visura Camerale storica, ed importo dei pagamenti effettuati e del testo integrale della Convenzione.

6. La Regione promuove la pubblicazione sul proprio sito internet della lista dei dettagliata (a partire dagli ultimi 10 anni) dei fondi (a fondo perduto o finalizzati assegnati ad imprese ed aziende (anche agricole) con relativa visura camerale storica di ciascuna impresa/azienda.

7. La Regione promuove la pubblicazione sul proprio sito internet delle Convenzioni integrali che vengono stipulate dai Comuni con privati in materia di Urbanistica, con visura camera storica del privato se si tratta di impresa o consorzio”.

8. La Regione promuove sul proprio sito internet la pubblicazione integrale dei Verbali delle Conferenze dei Servizi.”

Tale iniziativa risulta garantire la massima trasparenza, un controllo costante

da parte dei soggetti preposti senza che debbano essere evidenziate eventuali attività di indagine in corso, risultando altresì a costo zero, in quanto possono essere realizzate dai rispettivi uffici o dalla struttura incaricata della gestione ed/aggiornamento del sito internet della Regione Liguria.

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 7. (Rapporti con il Terzo Settore)</p> <p>1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.</p> <p>2. Le organizzazioni di cui al comma 1 che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l'ammissione ai contributi devono:</p> <p>a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative; prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;</p> <p>c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.</p> <p>3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.</p> <p>4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.</p>	<p>L'articolo 7 della legge regionale 7/2012 è sostituito con il seguente:</p> <p>ARTICOLO 7 “(Rapporti con il Terzo Settore)</p> <p>1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni del Terzo Settore e in particolare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano nel campo dell'educazione alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, ai fenomeni dell'usura e dell'estorsione e per il sostegno alle vittime dei reati.</p> <p>2 La Regione istituisce all'interno dei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge regionale 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari” una apposita sezione riservata ai soggetti di cui al comma 1. Possono usufruire dei contributi le organizzazioni di cui al comma 2 che prevedono nel loro statuto finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, di affermazione dei diritti umani e civili, di contrasto alla cultura criminale e mafiosa e di promozione all'antimafia, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge che, in virtù di tali convenzioni, richiedono l'ammissione ai contributi devono:</p> <p>a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative;</p> <p>b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge;</p> <p>c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili.</p> <p>3. La Regione sostiene mediante contributi i progetti rientranti nelle finalità della presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 1.</p> <p>4. La Regione promuove altresì la stipula delle convenzioni previste al comma 1 da parte degli enti locali del territorio regionale.”</p>

In coerenza a quanto già si evidenziava in occasione dell'audizione all'atto di proposta della Legge Regionale approvata poi come 7/2012 (Risulta positivo quanto disposto dal presente articolo, ma, alla luce dell'esperienza svolta, vi è la necessità di prevedere anche il supporto per attività particolarmente delicate e fortemente necessarie quali, ad esempio, quelle svolte per garantire: - assistenza e supporto verso chi è vittima di reati di stampo mafioso (ivi compresi i cd. dei reati satelliti); - assistenza e supporto a testimoni di giustizia e loro familiari, anche alla luce delle conclamante carenze della normativa vigente; - monitoraggio del territorio e del

fenomeno, con contestuali segnalazioni e denunce ai settori di controllo (reparti investigativi e magistratura). Come ampiamente detto, infatti, una normativa che preveda, come unico elemento dell'azione di prevenzione e contrasto, quello della promozione della “cultura della legalità”, risulta altamente insufficiente e inefficace), si promuovono sul punto le seguenti osservazioni e proposte:

- Risulta **[PROPOSTA 13]** non condivisa l'aggiunta, al 1° comma del testo «e in particolare» in quanto trattandosi di una legge regionale specifica per alcune finalità ben definite appare evidente la necessità di circoscrivere il disposto dell'articolo ai soggetti operanti con tali finalità. [PROPOSTA 14] Si propone invece di inserire, tra i campi di attività indicati nel 1° comma, anche “contrasto dei reati ambientali e contro la pubblica amministrazione”.

- In merito alla proposta di 2° comma si è sostanzialmente favorevoli, ma si reputano necessarie alcune modifiche alla formulazione proposta anche per la già indicata necessità di sostenere l'impegno sociale senza dispendio di fondi pubblici con contributi:

[PROPOSTA 15] si propone di sostituire la dicitura «Possono usufruire dei contributi» con “Possono usufruire delle strutture e servizi messi a disposizione dalla Regione, direttamente o tramite convenzione».

[PROPOSTA 16] si propone, quindi di sostituire la dicitura «l'ammissione ai contributi» con “l'ammissione al sostegno, attraverso strutture e servizi messi a disposizione dalla Regione, direttamente o tramite convenzione»

[PROPOSTA 17] riformulare quanto indicato ai punti a), b), e c) («a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative; b) prevedere nel loro statuto la finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, recupero della devianza minorile, affermazione dei diritti umani e civili, sostegno alle vittime dei reati, ovvero altri scopi coerenti con le finalità della presente legge; c) avere già svolto su tali tematiche attività documentabili»), anche al fine di evitare ripetizioni con quanto già disposto (vedesi quanto già indicato nella parte introduttiva del 2° comma), così come segue:

“a) documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative generali su almeno una delle finalità richiamate al comma 1;

b) documentare almeno due anni consecutivi di attività di promozione di denunce o segnalazioni alle Autorità dello Stato, ovvero l'Autorità Giudiziaria, in materia di contrasto ad organizzazioni di stampo mafioso, relativamente al contesto della regione Liguria”

[PROPOSTA 18] si ritiene, per quanto già esposto, necessaria la riformulazione del testo del 3° comma, così come segue:

“3. La Regione stipula convenzioni con le associazioni di cui al comma 1, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2, per fornire alle stesse associazioni il supporto attraverso le strutture ed i servizi utili al perseguimento dei progetti rientranti nelle finalità della presente legge. Al fine di meglio coordinare il supporto di strutture e servizi di cui al presente comma, la Regione Liguria individua un'apposito Ufficio delegato a supportare le associazioni per il perseguimento dei progetti rientranti nella finalità della presente legge, senza elargizione di contributi generici o finalizzati.”

Per quanto concerne la proposta di 4° comma non vi sono osservazioni.

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 8. (Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia ambientale)</p> <p>1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato e mafioso, la Regione stipula accordi e convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, il Terzo Settore e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine possono essere altresì previste specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i suindicati soggetti.</p>	<p>L'articolo 8 è abrogato.</p>

Si ritiene come già indicato che detto articolo (di fatto riproposto come Art. 4 ter) venga mantenuto, anche se con altra numerazione. Si veda quanto indicato in **PROPOSTA 5.**

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 10. (Attività della polizia locale e interventi formativi)</p> <p>1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di cui alla presente legge.</p> <p>2. La Regione promuove, avvalendosi della Fondazione "Scuola Interregionale di Polizia locale" di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 31/2008, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, della giustizia minorile nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.</p>	<p>Modifica all'articolo 10</p> <p>1. Al comma 1 le parole "di cui alla presente legge" sono sostituite con: "prevenzione primaria e secondaria."</p>

Si ritiene condivisibile la proposta.

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 11. (Beni confiscati)</p> <p>1. La Regione contribuisce ad assicurare un proficuo riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), attraverso:</p> <p>a) l'assistenza agli enti locali assegnatari di tali beni;</p> <p>b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;</p> <p>c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera a) per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.</p> <p>2. La Regione può stanziare contributi per favorire e sostenere la continuità lavorativa delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, al fine di salvaguardare il patrimonio produttivo e occupazionale esistente.</p>	<p>1. Prima dell'articolo 11 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente titolo: ” TITOLO III INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA.”</p> <p>2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente comma: ” 3. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs. 159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.”</p>

Già in sede di primo esame del testo originario si erano espresse nette osservazioni in merito al disposto dell'articolo 11 (*In questo specifico ambito la carenza del disposto dell'articolo è evidente. Prima di tutto non si può prevedere un riutilizzo sociale dei beni “sequestrati” ma solo dei beni “confiscati”. Inoltre non soltanto si elude il problema dei beni confiscati su cui poggiano ipoteche e mutui da riscattare, ma si eludono completamente anche gli aspetti relativi a: - aziende confiscate; - selezione dei beni confiscati ma inutilizzabili che potrebbero tranquillamente essere posti in vendita al fine di reperire risorse, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre occorre prevedere: - un coordinamento con l'Agenzia Nazionale; - l'istituzione di un tavolo, presso le Prefetture o altro Ente, per il coordinamento progettuale volto ad un effettivo riutilizzo a fini sociali, capace di coinvolgere ampi soggetti sociali ed evitando di dare spazio alla costituzione di reti clientelari e monopolistiche della “partita” relativa ai beni confiscati).*

Non possiamo che ribadire quanto indicato in allora e ribadito già nella presente relativamente alla **PROPOSTA 3**.

Si ritiene che si debba sfuggire da ogni tentativo “clientelare” come quello, di fatto, che si evidenzia nello spirito del comma 3 del presente art. 10 vigente. **[PROPOSTA 19] Per le ragioni già esposte nel 2012 e sopra richiamate, si ritiene opportuno abrogare l'attuale vigente comma 3.** In relazione al sostegno ai lavoratori delle imprese sequestrate (così come di quelle interdette e confiscate), visto che risulta nella maggioranza dei casi impossibile mantenere sul mercato un “impresa mafiosa” che aveva acquisito spazio nell'economia locale – a danno delle imprese sane - proprio per “l'essere impresa mafiosa” (*quindi capace di acquisire commesse con*

*estorsioni, piuttosto che con atti corruttivi o semplicemente perché, forte di somme di denaro sporco di illecita provenienza da riciclare, poteva permettersi di promuovere offerte al ribasso improponibili per un'impresa sana), si è già indicato un proposta che appare l'unica possibile, al di fuori di ogni logica clientelare e di violazione dei principi del libero mercato. Si veda, quindi, in merito quanto indicato nella **PROPOSTA 6 [commi 3 e 4]**.*

Si è già indicato nella proposta **PROPOSTA 3** la **necessità di escludere ogni sorta di elargizione di contributi pubblici per la gestione dei beni confiscati, siano fondi regionali, statali, europei o di Enti Locali**. Si è altresì evidenziato che la Regione Liguria debba intervenire con il sostegno finanziario per la sola sistemazione di beni confiscati riutilizzati a fini istituzionali (ad esempio: scuole o servizi sociali), ma non sostenere ulteriormente (**oltre che con la concessione gratuita della gestione del bene immobile**) le realtà che ne chiedono la concessione per promuovere un progetto di riutilizzo a fini sociali.

Oltre a quanto indicato nella citata **PROPOSTA 3** si rimanda al documento già consegnato, in occasione dell'audizione del maggio scorso, relativamente alla **«PROPOSTA URGENTE DI COSTITUZIONE “TAVOLO PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI A GENOVA»**, nonché, a titolo di esempio, al PROGETTO da noi avanzato e, vista la condotta omissiva del COMUNE DI GENOVA, rimasto ad oggi privo di qualsivoglia risposta.

Pertanto si propone **[PROPOSTA 20]** di **procedere a modificare l'attuale formulazione dell'Art. 11 escludendo l'utilizzo di fondi regionali per la gestione dei beni confiscati, ovvero per escludere contributi volti alla ristrutturazione degli stessi se non limitatamente ai beni confiscati riutilizzati a fini istituzionali**.

Nello specifico della proposta di modifica avanzata dal PDL 57 si ritiene possa essere **condivisa [PROPOSTA 21] se prevede l'integrazione, in coda, di quanto segue: “Quanto previsto dal presente articolo si svilupperà senza onere per la Regione Liguria ed altri Enti pubblici, se non per i beni confiscati riutilizzati ai soli fini istituzionali (ad esempio: scuole o servizi sociali)”**.

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57 Prima dell'articolo 14 è inserito il seguente Titolo: “TITOLO IV ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ”
---------------	---

Non vi sono osservazioni contrarie alla proposta.

Si propone però **[PROPOSTA 22]** che **nell'ambito del “Titolo IV” (ALTRE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ) venga inserito un nuovo articolo così come segue:**

“(promozione informazione ed accesso alla conoscenza)

1. La Regione Liguria promuove la promozione dell'informazione, considerando l'accesso alla conoscenza dei fatti di evidente interesse pubblico e di indiscutibile rilevanza sociale, attraverso la creazione di una banca dati online, sul proprio sito internet o su apposito specifico sito internet, con quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

2. La Regione, in attuazione del comma 1, pubblicherà integralmente le Sentenze (di ogni grado di giudizio, sia definitive che non definitive) relative ai reati 416 BIS, 416 TER, nonché per i reati “spia” (estorsione, usura, armi, truffa, riciclaggio, corruzione, concussione, traffico di stupefacenti, traffico illecito di rifiuti, turbata libertà d'incanto, corruzione elettorale, minacce con aggravante del metodo mafioso, etc).

3. La Regione, in attuazione del comma 1, relativamente ai procedimenti penali in cui si è costituita “parte civile”, pubblicherà integralmente i verbali d'udienza e le trascrizioni delle udienze, nonché le produzioni delle parti durante il dibattimento.

4. La Regione, in attuazione del comma 1, pubblicherà i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (di ogni grado di giudizio, sia definiti che non definitivi) relativi alla disposizione di misure di prevenzione patrimoniale e personale adottate sia specificatamente per mafiosità, sia per sperequazione.

5. La Regione, in attuazione del comma 1, ed al fine di garantire la piena consapevolezza delle dinamiche relative ad Enti pubblici, pubblicherà integralmente gli Atti di Accesso a Comuni ed altri Enti (relazione Commissione d'Accesso con gli eventuali allegati, Relazione Prefetto e Relazione Ministro), sia relativamente ad Enti su cui si è proceduto a scioglimento, sia relativamente ad Enti su cui si valutato di non procedere a scioglimento. Per quanto disposto dal presente comma, la Regione si farà promotrice di istanza di desecretazione degli Atti, presso la competente Prefettura, ovvero presso il Ministero dell'Interno e Commissione Parlamentare Antimafia.

6. La Regione, in attuazione del comma 1, pubblicherà integralmente sul proprio sito internet i Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che dispongano il Sequestro Preventivo di siti e/o imprese o impianti di chiaro interesse pubblico.”

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
<p>Art. 20. (Codice di autoregolamentazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria)</p> <p>1. Il Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, recepisce, con propria deliberazione, il codice di autoregolamentazione approvato il 18 febbraio 2010 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.</p>	<p>Modifiche all'articolo 20</p> <p>1. Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>“2. I Gruppi consiliari approvano un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali aderenti al gruppo, che faccia riferimento alle migliori pratiche in materia di legalità, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, nominando al proprio interno apposito responsabile. Il ruolo di consigliere responsabile non può essere ricoperto da coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.”</p>

Si ritiene assolutamente inutile tale integrazione. Inoltre, nonostante il “Codice di Autoregolamentazione” approvato ad unanimità dalla Commissione Parlamentare Antimafia, anche in occasione delle recenti elezioni amministrative, nonché in quelle precedenti, si è registrata la totale assenza di applicazione dello stesso, da parte degli stessi Partiti/Movimenti presenti in Commissione e che avevano votato tale Codice di Autoregolamentazione. Esiste una questione etica e politica, che va ben oltre alle conseguenze penali ed ai rilievi penali di determinati comportamenti, che necessita di censura inappellabile da parte della “politica” e che invece, come meglio vedremo nelle conclusioni della presente memoria, è totalmente (e trasversalmente) disattesa dai Partiti/Movimento.

Pertanto [**PROPOSTA 23**] si ritiene non necessario dover stabilire in una Legge Regionale una norma che dovrebbe essere applicazione naturale da parte dei gruppi politici e che, tra l'altro, elude ancora una volta la questione delle contiguità e connivenze che, come è ben noto, non necessariamente e quasi mai, costituiscono un illecito penalmente rilevante, pur essendo ad ogni evidenza moralmente e politicamente elementi inaccettabili che risultano la “base” (o forse sarebbe meglio dire il “germe”) di compromissione di competizioni elettorali, di condizionamento dell'attività politico-amministrativa, nonché anche, inoltre, di inquinamento delle dinamiche interne agli stessi partiti/movimenti, in particolare nella fase di selezione delle candidature.

Si propone invece [**PROPOSTA 24**] di prevedere un articolo che vincoli l'assegnazione dei premi di produttività ai Dirigenti della Regione all'assenza di casi che abbiano evidenziato condotte non consone, ovvero agevolazioni di fatto a soggetti riconducibili ad organizzazioni di stampo mafioso (o a soggetti su cui sono emersi elementi di contiguità, connivenza o cointeressenza con esponenti di organizzazioni di stampo mafioso), quando non anche, per le loro condotte, risultino anche formalmente indagati e/o imputati per reati di abuso o omissione d'atti d'ufficio, se non per altre più gravi condotte penalmente rilevanti.

Nel medesimo articolo - che si auspica venga inserito - si ritiene anche opportuno che venga indicato che la Regione Liguria:

1) procederà, in presenza di tali casi, alla segnalazione alla Corte dei Conti per procedere ad attenta verifica sull'operato di detto Dirigente (o detti Dirigenti), nonché per procedere alla condanna dello stesso (o degli stessi) al pagamento dei danni prodotti dalla propria iniziativa (o non iniziativa);

2) procederà alla sospensione dall'incarico di Dirigente del soggetto interessato dalla procedura in fase di indagini preliminari e, quindi, di rimozione in caso di rinvio a giudizio.

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
	<p>Dopo l'articolo 20 della legge regionale 7/2012 è inserito il seguente articolo: “Articolo 21 bis (Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti)</p> <p>1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi minimi e massimi finanziabili relativamente al presente titolo.”</p>

L'antimafia sociale, ovvero l'impegno civile di prevenzione e contrasto delle mafie, così come dell'illegalità diffusa, non deve essere un costo per le casse pubbliche. Pertanto, come già detto, si ritiene che la Regione, così come gli altri Enti Pubblici, non debbano finanziare con contributi le realtà del “volontariato”. Pertanto [**PROPOSTA 25**] si ritiene che l'articolo proposto debba, anche alla luce delle proposte generali sopra indicate e che si auspica vengano accolte, essere così riformulato:

(“Criteri e modalità di sostegno finanziario per le attività previste nella presente legge)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni gli stanziamenti volti a rendere operative le iniziative ed attività previste dalla presente Legge Regionale.”

TESTO VIGENTE	TESTO PREVISTO DA PDL n° 57
	<p>Articolo 14 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Alle spese per le iniziative di cui al Titolo II, quantificate in 300.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziare alla Missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' – Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.</p> <p>2. Per il finanziamento degli interventi di cui al Titolo III, previsto nel 2015 in 350.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziare alla Missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' – Programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.</p>

In considerazione di quanto detto ed esposto, ancora in merito al punto precedente, si ritiene che la somma di 300 mila euro annui risultino assolutamente sproporzionati. Di fatto, con proposte di modifica che qui abbiamo formulato, l'attività prevista dall'attuale normativa risulterebbe praticamente a costo zero.

Pertanto **[PROPOSTA 26]** si propone di ridurre a 20.000,00 euro annui il fondi necessario per le attività previste dalle legge regionale 7/2012, nonché di ulteriori 100.000,00 vincolati al sostegno per il recupero di beni confiscati destinati ad attività istituzionali.

Si propone di stanziare, invece, la differenza (130.000,00 euro annui) di quanto individuato nel PDL n° 57 per stanziamenti destinati alla Scuola Pubblica, a sostegno di progetti delle scuole aventi sedi in territori ove risulti un alto tasso di disagio sociale, per attività pomeridiane gratuite.

CONSIDERAZIONI FINALI

In questa circostanza non possiamo che richiamare – ancora una volta - quanto già espresso ancora nella scorsa audizione: se i partiti (tutti) non procedono con il rompere quelle collusioni e contiguità che, anche se non rientranti nell'ambito dell'illecito penale, coinvolgono esponenti dei diversi partiti e movimenti, e quindi prestano il fianco al condizionamento da parte delle organizzazioni di stampo mafioso, ovvero di soggetti a questi legati e/o imparentati (anche se incensurati), non vi è alcuna norma che possa risultare credibile in materia di promozione della cultura della legalità e della lotta alle mafie.

Se anche gli esponenti eletti nell'ambito della Regione Liguria non ammettono le responsabilità politiche evidenti di comportamenti e scelte compiute, direttamente o dal proprio partito e/o movimento, risulta permanere uno stato di assoluta assenza di credibilità

ed autorevolezza in materia di lotta all'illegalità ed alle mafie.

I casi del condizionamento della 'ndrangheta nel voto delle Primarie del **PD** in Liguria (su tutto il territorio regionale, con eclatante conferma dalla recente inchiesta su Lavagna), come le contiguità e connivenze evidenti di **FI** ed **NCD**, già **PDL**, nell'ambito del ponente ligure (ponente savonese e imperiese), le altrettanto pesanti vicende della **Lega Nord** non solo per le relazioni ed attività promosse dai suoi due ex Tesorieri, ma anche per la realtà, ad esempio, di Diano Marina, così come anche le contiguità evidenziatesi nell'ambito del **Movimento 5 Stelle** (ancora una volta nel ponente ligure) con un esponente della nota famiglia di 'ndrangheta dei MAFODDA tra i propri attivisti e sostenitori o, ancora, con la candidatura di **ALONGI** Giuseppe alle ultime elezioni comunali di Diano Marina, nonostante lo stesso fosse già mappato dalle inchieste antimafia, così come gli evidenti casi che hanno riguardato la **Sinistra**, con la vicende relative a Celle Ligure che ha visto protagonista Franco Zunino o, ancora, con la figura di Franco Bonello nella nota vicenda relativa all'**INGRASCIO** Giovanni, ed ancora, ad esempio, con quanto emerso in merito ad esponenti dell'**UDC** sia in ambiti locali che sul piano regionale, sono solo una estrema sintesi del triste panorama ligure. **Se i rispettivi partiti e movimenti facessero pulizia al proprio interno, mettendo da parte coloro che, per leggerezza o spregiudicatezza, si sono resi protagonisti di rapporti indecenti (anche se penalmente non rilevanti), si scriverebbe una pagina importante e di concreta “svolta”.**

Allo stato attuale, invece, anche alla luce degli ultimi fatti riportati dalle pagine della cronaca, appare evidente che si permanga in uno stato di generale quanto grave ipocrisia, in cui si disquisisce di “legalità” e “antimafia”, mantenendo un parallelo atteggiamento omertoso, negazionista ed omissivo di fronte a fatti documentalmente inconfutabili con protagonisti diversi esponenti politici e di partiti/movimenti politici della nostra regione (**anche membri della I° Commissione**).

Finché non si comprenderà che per rendere impermeabile la politica, e quindi la gestione della cosa pubblica, dalle infiltrazioni e dai condizionamenti delle organizzazioni di stampo mafioso, occorre andare oltre al semplice aspetto “penale”, ponendo le attenzioni ed i rigetti verso ogni forma di contiguità e connivenza con esponenti di famiglie mafiose ed 'ndranghetiste, ovvero verso i soggetti collegati ed in cointeressenza con noti esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, non si compirà alcun passo avanti e si continuerà nel restare nel medesimo inquietante scenario inquinato e condizionato che ormai caratterizza, ininterrottamente e trasversalmente, la nostra regione dai tempi del clan **TEARDO**.

Alla luce di quanto detto, rispetto al permanere dell'assenza di assunzione di piena responsabilità politica, ed al termine dell'analisi delle proposte di modifica in esame (PDL n° 57 e PDL n° 68) **si deve concludere che si è di fronte a proposte che appaiono essere il semplice frutto della necessità di “apparire” per un impegno contro le mafie e l'illegalità diffusa, quando tale impegno in realtà è totalmente assente.** Infatti la mancanza di efficacia riscontrata nelle proposte esaminate, rispetto agli obiettivi enunciati, risulta la controprova di essere – così come nel caso del DDL 30 – davanti ad iniziative la cui unica utilità risulta quella di acquisire spazio mediatico nel nome della legalità e dell'antimafia, nel perpetuarsi, con tale atteggiamento, di un continuo svilimento delle Istituzioni.

Genova, 4 luglio 2016

l'Ufficio di Presidenza
C.Abbondanza, S.Castiglione, E.D'Agostino